C O M U N E D I P A L A G I A N O
P R O V I N C I A D I T A R A N T O

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO

Approvato dal Commissario Prefettizio con DCC n.8 del 13.07.2016
Modificato con DCC n.3 del 27.03.2019
Modificato con DCC n. 57 del 30.12.2020 (artt. 12 – 17 – 18)

INDICE

Art. 1 Principi generali
Art.2 Finalità
Art.3 Oggetto del regolamento
Art.4 Modalità di gestione del servizio
Art.5 Modalità di esercizio del servizio
Art.6 Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio.
Art.7 Trasporto uscite didattiche
Art. 8 Trasporto servizi estivi
Art.9 Trasporto extrascolastico
Art.10 Destinatari del servizio
Art.11 Organizzazione e funzionamento
Art.12 Criteri di ammissione e avvio al servizio
Art.13 Iscrizione.
Art.14 Tariffe e agevolazioni tariffarie
Art.15 Pagamenti
Art.16 Rinuncia o variazione
Art.17 Obblighi del genitore
Art.18 Comportamento degli alunni a bordo
Art.19 Adempimenti del personale in servizio
Art.20 Comportamento degli autisti e accompagnatori
Art.21 Contratto per adesione
Art.22 Rinvii

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il servizio di trasporto scolastico, è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del Diritto allo Studio, allo scopo di favorire ed agevolare la regolare frequenza scolastica degli alunni della scuola dell'infanzia e delle Scuole dell'obbligo, presenti sul territorio comunale.
2. E' garantito, prioritariamente, agli alunni residenti in zone urbane ed extraurbane del Comune che, a causa della distanza della propria abitazione dalla scuola, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica di competenza.
3. E' organizzato dal Comune, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed in applicazione delle " Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione" di cui alla Legge Regionale n. 31 del 04.12.2009 , compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.
4. Il servizio di trasporto potrà essere offerto anche nei mesi di luglio e agosto e, comunque fuori al calendario scolastico (periodo natalizio, periodo pasquale, periodo estivo ecc…) a minori e disabili frequentanti attività ricreative/culturali - organizzate dal comune in collaborazione con privati e/o da altri Enti, Associazioni, Cooperative ecc... - mediante concessione comunale di apposita autorizzazione all'utilizzo degli scuolabus in favore degli Enti attuatori dei progetti de quo.

ART. 2 FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico.
2. L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico rivolto esclusivamente ai cittadini residenti. Utenti privilegiati di tale servizio sono pertanto coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze della loro abitazione.
3. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa è fornito alle singole Scuole per le uscite didattiche su richiesta scritta del Dirigente scolastico.

ART.3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico , inteso come trasporto da casa a scuola e ritorno rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado di Palagiano e della scuola secondaria di 2° grado limitatamente agli alunni portatori di Handicap.
2. Il servizio di trasporto scolastico è reso esclusivamente nell'ambito del territorio comunale ed è rivolto agli alunni abitanti delle zone urbane e ed extraurbane del Comune di Palagiano che frequentano le scuole di cui al 1°comma.
3. Il servizio può essere erogato anche agli alunni non residenti o domiciliati nel territorio comunale frequentanti le scuole pubbliche di Palagiano con le modalità di cui al successivo art.10 comma 5. Il trasporto extrascolastico è fornito alle scuole per i viaggi funzionali alle attività didattiche che concorrono alla realizzazione del piano dell'offerta formativa e per ogni servizio che comporti l'utilizzo degli scuolabus nell'ambito di servizi comunali rivolti ai residenti in età 3 - 14 anni.

ART. 4 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione gestisce il servizio con propri scuolabus affidati a Ditta esterna, che provvede alla conduzione, manutenzione ed eventuale assistenza, oltre che con mezzi della ditta, appaltatrice assicurando l'utilizzo di automezzi idonei e rispondenti alle norme dettate dalla
normativa vigente al momento;

ART. 5 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio (percorsi, orari e fermate) viene organizzato annualmente, in base al numero degli utenti ed in funzione della dislocazione sul territorio degli stessi.
2. L'Amministrazione Comunale si impegna a soddisfare nella misura massima la domanda di erogazione del servizio, subordinatamente alla disponibilità dei posti sugli scuolabus, alle risorse umane, finanziarie e strumentali da impegnare nel servizio al costo complessivamente sostenibile.
3. Il servizio si effettua nei giorni del calendario scolastico definito annualmente.
4. Gli orari di passaggio degli scuolabus alle fermate, dipendono dagli orari fissati per l'inizio e la fine delle lezioni e dal numero delle fermate effettuate (in genere passano 15÷30 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle lezioni).
5. Gli itinerari verranno articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

ART. 6 – VARIAZIONI DEI TEMPI DI PERCORRENZA E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. I tempi di percorrenza previsti potranno subire variazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione erogatrice del servizio.
2. In caso di variazione dell'inizio o della fine delle lezioni per sciopero o assemblee, riunioni sindacali che riguardano il personale scolastico e che comportino orari sfalsati degli studenti, all'ingresso e all'uscita, o tra i differenti plessi scolastici esistenti, potrà non essere garantito il servizio nei diversi orari o potranno essere apportate delle modifiche agli orari e fermate ordinarie.
3. Qualora la comunicazione di variazione degli orari d'entrata o uscita degli studenti non venga trasmessa dalla scuola in tempo utile ovvero almeno due giorni lavorativi prima, l'Amministrazione Comunale si intende sollevata da ogni conseguente responsabilità in merito alla mancata organizzazione del servizio.

Art. 7 - TRASPORTO USCITE DIDATTICHE

1. All'inizio d'ogni anno scolastico sarà presentato da parte degli organi scolastici, all'Amministrazione Comunale, il calendario delle uscite didattiche ed in via straordinaria quelle con particolare rilevanza didattica da effettuarsi nel territorio urbano ed extraurbano del Comune.
2. Il servizio di trasporto scolastico pertanto è messo a disposizione per le gite scolastiche educative e di istruzione da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale. Rimangono a carico delle scuole le spese inerenti dette iniziative.

3. Per le uscite didattiche previste nel calendario di cui al comma 1) la scuola dovrà corrispondere il pagamento del servizio calcolato sulla localizzazione della visita secondo tariffe determinate con delibera di Giunta Comunale.
4. L'Istituto scolastico, almeno 10 giorni prima dell'iniziativa dovrà comunicare (al Comune e alla Ditta aggiudicataria del servizio) la data, l'itinerario, il numero dei partecipanti e l'orario di effettuazione , dando priorità assoluta al servizio ordinario e provvedere al versamento della tariffa dovuta.
5. Le uscite didattiche effettuate per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale saranno gratuite.

Art. 8 - TRASPORTO SERVIZI ESTIVI E FUORI DAL CALENDARIO SCOLASTICO (Natale, Pasqua…)

1. Nei mesi di luglio e agosto e, comunque fuori dal calendario scolastico (periodo natalizio, periodo pasquale ecc…) gli scuolabus potranno essere utilizzati per il trasporto dei bambini e disabili frequentanti attività ricreative/culturali organizzate dal comune in collaborazione con privati e/o da altri Enti, Associazioni, Cooperative ecc...
2. Gli scuolabus di proprietà comunale, concessi in comodato d'uso alla ditta affidataria del servizio scuolabus, possono essere resi disponibili per il trasporto extrascolastico de quo, in via eccezionale e per casi di bisogno, su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. e, in ogni caso, con la copertura completa dei costi di servizio a carico dei richiedenti, previamente comunicati ed avvallati dall'Amministrazione comunale.
3. Si intendono, in particolare, a carico del richiedente le spese necessarie per la retribuzione dell'autista (che lo stesso dovrà assumere autonomamente) e le spese di benzina, nonché eventuali responsabilità o danni causati durante l'utilizzo del mezzo a persone o cose.
4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi tipo di spesa e/o responsabilità che l'utilizzo del mezzo comporta.

ART. 9 - TRASPORTO EXTRASCOLASTICO

1. Il servizio di trasporto extrascolastico è effettuato, nel periodo di calendario scolastico, in orari
2. compatibili con i trasporti casa-scuola e, in altri periodi, in relazione al calendario di funzionamento dei servizi comunali che ne facciano richiesta (es. campo giochi) con oneri a completo carico delle scuole o dei servizi che ne fanno richiesta.
3. L'attivazione di trasporti extrascolastici deve essere richiesta dai dirigenti degli Istituti Comprensivo e/o dei servizi comunali extrascolastici all'Amministrazione comunale che ne autorizza lo svolgimento tenendo presente che i trasporti da casa/a scuola e viceversa hanno sempre priorità di realizzazione.
4. Naturalmente l'autorizzazione de quo dovrà essere concessa in maniera equa in favore dei diversi Istituti.

ART.10 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è prioritariamente diretto agli alunni residenti e iscritti alle scuole dell'infanzia e dell'obbligo statali ubicate nel territorio comunale.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, sono considerati residenti coloro che possiedono tale requisito alla data della presentazione del modulo di iscrizione e coloro che dichiarano di acquisire la residenza entro il 31 luglio precedente l'avvio del servizio; la mancata acquisizione della residenza entro la data citata, o l'eventuale successiva cancellazione, comporterà la collocazione d'ufficio nella lista di attesa di cui al successivo art.12 comma 8.

3. Si prescinde dal requisito della residenza nel caso di minori che dimorino nel territorio del
4. comune ma che, per particolari situazioni familiari relazionate dal servizio sociale, risultino residenti altrove.
5. In ogni caso, qualora in corso d'anno si perda il requisito della residenza, il minore ha comunque diritto al mantenimento del servizio, nel caso in cui prosegua la frequenza delle scuole di Palagiano, fatta salva, da momento dell'evento, l'applicazione tariffa massima prevista per i non residenti.
6. Ai fini di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale al servizio possono essere ammessi, con eccezionale riserva altri utenti, che risiedano in zone immediatamente limitrofe ai confini comunali, ma iscritti negli istituti scolastici del Comune, purché vi siano posti disponibili sugli scuolabus che percorrono le zone del territorio comunale prossime e purché rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza, senza modifica alcuna e con la contribuzione della tariffa massima prevista. .

ART.11 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il servizio di trasporto scolastico rispetta l'articolazione del calendario scolastico così come stabilito dagli organi a ciò deputati.
2. La ditta appaltatrice del servizio all'inizio di ogni anno scolastico predispone, previa acquisizione delle istanze ammesse al servizio ed avvalendosi della collaborazione del corpo di polizia municipale, un piano organizzativo del servizio con l'indicazione: del percorso, dei punti di fermata, degli orari di salita e discesa e di ogni altro dato eventualmente necessario purché compatibile con i mezzi e le risorse disponibili e che salvaguardi i limiti massimi di capacità ricettiva e, per quanto possibile, le esigenze degli Istituti comprensivi manifestate dai suoi organi collegiali e dirigenziali.
3. Il piano organizzativo deve prevedere l'attivazione del servizio di trasporto scolastico ,almeno in via provvisoria, dal primo giorno di scuola, fatta salva la possibilità, in caso di particolari necessità eventi straordinari, di attivazione successiva. Il piano organizzativo definitivo è modificabile in corso d'anno solo per motivi di funzionalità del servizio e/o per cause di forza maggiore.

ART.12 - CRITERI DI AMMISSIONE E AVVIO AL SERVIZIO (Modificato con DCC n. 57 del 30.12.2020)

1. Possono accedere al servizio trasporto scolastico:
   a) Gli alunni che abitano nelle contrade e nelle campagne del territorio comunale che frequentano la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado di Palagiano e la scuola secondaria di 2° grado limitatamente agli alunni portatori di Handicap.
   b) Gli alunni portatori di handicap accertato ai sensi della normativa vigente, qualunque sia la distanza dalla scuola di riferimento sita nel territorio comunale;
2. Nei limiti dei posti disponibili, dopo l'assegnazione degli aventi diritto sopra citati, possono altresì essere ammessi al Servizio gli alunni frequentanti la scuola materna ed elementare domiciliati nel centro abitato la cui abitazione disti più di 1000 metri dalla scuola di riferimento, come individuata dallo stradario scolastico.
3. Gli alunni iscritti alla scuola secondaria di 1° grado, residenti nel comune di Palagiano ad un distanza non inferiore ai 1500 metri dal plesso scolastico;
4. Qualora il numero delle domande risulti maggiore rispetto ai posti disponibili, costituisce titolo di precedenza la condizione socio-familiare così valutata:
   a) Presenza di un portatore di handicap grave (100%), accertato ai sensi della legge 104/1992, convivente nel nucleo familiare ai sensi del D.P.R. 223/1989: **PUNTI 3**
   b) I minori appartenenti ai nuclei familiari segnalati dall'Assistente Sociale: **PUNTI 2**

c) Entrambi i genitori lavoratori dipendenti: **PUNTI 1**
d) Alunno orfano o convivente con un solo genitore: **PUNTI 1**
e) Distanza dal plesso scolastico;
f) A parità di condizione e punteggi l'ammissione avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. Successivamente alla formulazione della graduatoria, verificata la disponibilità di posti resasi vacanti , si procederà alla chiamata e all'avvio al servizio dei richiedenti collocati in posizione utile dandone comunicazione agli stessi;
6. Solo nel caso in cui rimangano disponibili ulteriori posti dopo avere collocato gli utenti residenti possibile estendere il servizio anche a bambini non residenti frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale nel rispetto di quanto stabilito al precedente art.10 comma 5;
7. Per usufruire del servizio l'utente dovrà essere in regola con la contribuzione al servizio e degli altri servizi di cui usufruisce (ad es. il servizio di refezione scolastica).

ART. 13 ISCRIZIONE.

1. Per accedere al servizio le famiglie interessate dovranno presentare annualmente al Comune, apposita istanza di ammissione al servizio secondo le modalità e i termini previsti e resi noti dal Responsabile del Servizio.
2. Il servizio di trasporto scolastico deve essere richiesto ogni anno, consegnando l'apposito modulo di iscrizione debitamente compilato, e firmato da almeno uno dei genitori (o facenti funzioni), alla unità organizzativa del Comune entro i termini stabiliti annualmente. I termini saranno adeguatamente pubblicizzati anche mediante il coinvolgimento degli istituti scolastici, in modo da consentire all'utenza potenzialmente interessata di fare domanda.
3. Il modulo di iscrizione, predisposto dall'unità organizzativa del Comune in conformità al presente regolamento, costituisce contratto per adesione, ai sensi del successivo art. 19 e impegna i genitori (o facenti funzioni) al rispetto delle norme ivi contenute, con particolare riferimento a:
    a. puntuale accompagnamento/prelevamento del minore al punto di fermata dello scuolabus negli orari di partenza/arrivo da parte dei genitori o autorizzazione a persona adulta o di età ritenuta idonea indicata nel modulo (o comunicata successivamente) con piena assunzione di responsabilità di chi esercita la potestà o suo delegato ;
    b. partecipazione al costo del servizio in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Se si intende accedere alle agevolazioni tariffarie legate all'I.S.E.E. alla domanda di iscrizione deve essere allegata valida attestazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ;
5. L'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente, si riserva il diritto di inviare le attestazioni ISEE agli organismi competenti per il controllo della veridicità dei dati ivi riportati.
6. In caso di dichiarazioni mendaci procederà secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.
7. Le iscrizioni pervenute dopo la scadenza dei termini verranno accolte solo in caso di disponibilità di posti sul mezzo di trasporto, in caso contrario saranno inserite nella lista di attesa, secondo quanto stabilito all'art.12 comma 2;
8. Eventuali sospensioni dal servizio non comportano, in ogni caso, alcuna riduzione rispetto alle tariffe mensili e alle mensilità dovute.

ART.14 TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Le tariffe di contribuzione sono fissate dalla Giunta Comunale con apposito atto prima dell'inizio dell'anno scolastico, stabilendo tariffe e fasce economiche differenziate, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (Indicatoredella Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E.), fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di determinare con proprio atto modalità diverse di determinazione ;
2. Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale relative all'I.S.E.E. con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico il richiedente deve allegare al modulo di iscrizione al servizio l'attestazione I.S.E.E. rilasciata in base alla normativa vigente al momento dell'iscrizione;
3. Nel caso in cui il richiedente non abbia proceduto in tal senso sarà applicata la tariffa massima prevista.
4. Qualora l'utente consegnasse l'attestazione I.S.E.E. successivamente all'ammissione al servizi scuolabus e al pagamento degli abbonamenti mensili a tariffa piena, l'agevolazione sarà concessa a partire dall'abbonamento del mese successivo. La medesima regola si applica alle iscrizioni in corso d'anno.
5. Le agevolazioni tariffarie hanno, comunque, efficacia limitata a ciascun anno scolastico.
6. In ogni caso, hanno diritto ad usufruire delle eventuali agevolazioni tariffarie solo gli utenti residenti nel comune di Palagiano.

ART.15 PAGAMENTI (Modificato con DCC 3/2019)

1. Le scadenze e le modalità di pagamento, nonché i relativi controlli, devono esser effettuati, sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.
2. Il pagamento dell'abbonamento mensile deve, essere effettuato, in via anticipata ed entro i termini resi noti dal responsabile di settore del comune.
3. L'utente non può richiedere il frazionamento della rata mensile per non fruizione temporanea dello stesso servizio;
4. I controlli relativi ai pagamenti sono effettuati dal Responsabile del settore del comune e, in caso accerti il mancato pagamento, avvierà le procedure per la riscossione.

Art. 16 RINUNCIA O VARIAZIONE

1. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune, in caso contrario la quota andrà in ogni modo, corrisposta.
2. La rinuncia, una volta presentata, non esonerà dal pagamento della tariffa mensili in corso e sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico;
3. L'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

ART. 17 OBBLIGHI DEL GENITORE. (Modificato con DCC n. 57 del 30.12.2020)

1. L'adesione al servizio costituisce a tutti gli effetti contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative e degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
2. Il genitore, o chi esercita la potestà sul minore, si obbliga inoltre a rispettare le condizioni e le modalità di utilizzo del servizio ad accompagnare, personalmente o tramite suo delegato, il minore alla fermata e a essere presente al momento del rientro. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dallo scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume ogni responsabilità per l'inadempienza a detto obbligo.
3. Nei casi in cui il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del minore utente, questi non verrà fatto scendere dall'automezzo ed al termine del giro verrà preso in consegna dal Comando di Polizia Municipale fino alle ore 18.00, dove il genitore o

suo delegato dovrà provvedere al ritiro dell'alunno. In tal caso verrà richiesto di corrispondere al Comune un rimborso spesa.

4. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione Comunale, prima della salita e dopo la discesa dallo scuolabus in quanto la stessa risponde della custodia durante il trasporto.
5. La responsabilità dell'autista e dell'Amministrazione è limitata al periodo di permanenza dello studente sullo scuolabus.
6. Non potrà essere accolta alcuna domanda condizionata o che comunque non accetti interamente le condizioni che regolano il servizio .
7. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico.
8. E' assicurata la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus solo nel caso di trasporto di alunni della scuola d'infanzia, ex art. 2 D.M. 31.01.1997.

ART. 18 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI A BORDO (Modificato con DCC n. 57 del 30.12.2020)

1. Gli alunni che beneficiano del servizio di trasporto devono seguire un comportamento diligente volto al rispetto delle seguenti norme minime di comportamento:
   a) durante il tragitto gli utenti devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente e dei compagni;
   b) astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;
   c) astenersi dal porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli,
   d) evitare sia alla salita che alla discesa di spingere gli altri bambini/ragazzi;
   e) una volta saliti sullo scuolabus restare seduti per tutto il tragitto e alzarsi solo quando il mezzo è fermo incolonnandosi ordinatamente per scendere, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui il conducente non può essere ritenuto responsabile;
   f) evitare atteggiamenti che possono compromettere la sicurezza propria, degli altri trasportati e dell'autista;
   g) osservare un linguaggio corretto evitando l'uso di parole volgari ed offensive;
   h) non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto. In caso contrario la famiglia sarà chiamata a risponderne;
   i) non gettare oggetti dal mezzo;
   j) evitare di trasportare oggetti pericolosi per la propria e di altri incolumità.

2. genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto ; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.
3. Il mancato rispetto dei suddetti doveri comportamentali avrà come conseguenza un immediato richiamo verbale. Il persistere dell'atteggiamento di disturbo sarà formalmente segnalato dal conducente al competente ufficio comunale che provvederà ad informare i genitori.
4. E' facoltà del Comune sospendere la fruizione del servizio di trasporto agli utenti che, nonostante il richiamo verbale e la contestazione scritta, persisteranno in un atteggiamento di disturbo. Il provvedimento di sospensione, preceduto da eventuale incontro con i genitori, verrà loro formalmente comunicato.
5. Nel caso di sospensione dal servizio per motivi comportamentali non si provvederà ad alcun rimborso della quota versata

ART. 19 ADEMPIMENTI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

1. L'autista e l'accompagnatore non sono in alcun modo autorizzati ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali . Quindi, eventuali oggetti, medicinali denaro ecc non potranno essere consegnati all'autista e/o all' accompagnatore ma andranno recapitati dalle famiglie direttamente al personale della scuola a cui sono destinati.
2. L' accompagnatore avrà cura di far salire sull'autobus gli alunni in possesso di tesserino abbonamento in regola con i versamenti e di verificare con apposito registro i nomi degli alunni che si trovano sul mezzo adibito a trasporto scolastico.
3. L'accompagnatore deve altresì curare la sicurezza degli alunni nelle operazioni di salita e di scesa dal mezzo.
4. Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall' autista.
5. Qualora si dovessero verificare situazioni particolari, (es.: condizioni climatiche avverse, eventi improvvisi di pericolosità) che, in base all'ordinaria prudenza, facciano ritenere sussistenti circostanze specifiche e contingenti di pericolo nel normale rientro del bambino alla propria abitazione, gli accompagnatori, attivata la ricerca telefonica dei familiari, potranno accompagnare il minore al comando della Polizia Municipale.

Art. 20 COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI E ACCOMPAGNATORI.

1. Gli autisti e gli eventuali accompagnatori preposti al servizio, ciascuno per le proprie competenze, devono usare sempre la diligenza del buon padre di famiglia e pertanto:

a) rispettare l'orario e il piano delle fermate prestabilite;

b) tenere un comportamento corretto e di rispetto nei confronti degli alunni;

c) richiamare verbalmente gli alunni che non osservano un comportamento corretto e segnalarlo al Comune;

d) rispettare il codice della strada ed evitare ogni possibile situazione di rischio per l'incolumità dei soggetti trasportati;

e) rispettare ogni altra direttiva emanata dall'ufficio Pubblica Istruzione nonché ogni disposizione regolamentare o normativa atta a tutelare l'incolumità e sicurezza dei passeggeri o quant'altro.

f) evitare qualsiasi situazione che possa pregiudicare la sicurezza degli studenti trasportati;

ART.21 CONTRATTO PER ADESIONE

1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi accettate al momento dell'iscrizione, mediante sottoscrizione del modulo citato nel precedente art. 16, che costituisce contratto per adesione ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile.

ART. 22 RINVII

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al Codice Civile e le disposizioni normative previste in materia.
2. Il presente regolamento consta di n. 22 articoli.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2016 /2017
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, s'intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili od in contrasto con lo stesso.